

Il giorno 30 luglio 2012, presso la sede dell'Associazione Industriali di Massa Carrara

tra

Ance Massa Carrara rappresentata dal Presidente Dr Matteo Venturi e dal signor Werther Cacciatori, con l'assistenza dell'Associazione stessa, rappresentata dal dr. Massimo Bani e dalla dr.ssa Annalia Biso

e

la FENEAL- UIL, rappresentata dal segretario provinciale sig. Francesco Fulignani e dal sig. Renzo Caruso Lombardi

la FILCA-CISL, rappresentata dal segretario provinciale sig. Giacomo Bondielli

la FILLEA-CGIL, rappresentata dal segretario provinciale, sig. Roberto Venturini e dal sig. Franco Silvestri


premesso

- che l'attuale difficile situazione del settore edile rende oltremodo delicato il rinnovo dell'accordo integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2009;
- che è comunque intenzione di parte datoriale e parte sindacale sottoscrivere un rinnovo contrattuale che, tenendo conto delle difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio provinciale e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti.

Le parti convengono di rinnovare il contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore edile ed affini della Provincia di Massa Carrara integrativo del ccnl 19 aprile 2010.

Art. 1 Bioedilizia

Le parti ritengono che sia essenziale per lo sviluppo dell'edilizia identificare nuove tecniche e materiali in particolare riferiti alla bioedilizia ed ai materiali ecosostenibili con conseguente miglioramento dell'efficienza tecnica dell'impatto ambientale. Ritengono altresì le parti che le imprese che intendono avvalersi di tali tecnologie debbano trovare un riscontro procedurale e fiscale da parte delle PPAA.



Le parti convengono di definire un protocollo da presentare alle PPAA locali contenente proposte procedurali e fiscali destinate alle imprese che si avvalgono dei principi della bioedilizia e di materiali ecosostenibili.

Tali proposte orientativamente potranno definire agevolazioni nel percorso autorizzativo e riduzioni del peso fiscale per gli aspetti di competenza della PPAA.

Art 2 Costituzione RLST

In attesa della costituzione di un'unica Associazione regionale RLST e quindi del superamento dell'attuale configurazione provinciale, il costo per la costituzione del RLST unitariamente indicato dalle Organizzazioni Sindacali, che operi nel territorio nei confronti delle aziende che non abbiano al proprio interno la figura del RLS, sarà ripartito esclusivamente a carico delle aziende che al loro interno non hanno RLS eletto nei modi previsti dal ccnl.

La copertura economica dei costi connessi all'attività del RLST sarà ripartita a carico delle imprese interessate, con esclusione delle imprese che al loro interno hanno la figura del RLS, attraverso il versamento presso la Cassa Edile di un contributo pari allo 0,35 % destinato alla creazione dell'apposito "Fondo RLST".

Tale contributo, entra in vigore con decorrenza 1 agosto 2012.

Le parti concordano di monitorare la situazione economica del Fondo, entro un anno dalla data di stipula del presente accordo.

Art 3 Razionalizzazione enti paritetici


Tenuto conto della posizione delle parti sociali della provincia di Massa Carrara, favorevole alla razionalizzazione degli enti paritetici edili, anche tenuto conto dell'Allegato 8 del ccnl 19 aprile 2010 nella parte in cui si prevede l'opportunità di avviare un percorso verso un nuovo schema organizzativo degli enti suindicati, più efficace ed efficiente;

dopo ampia ed approfondita discussione, convengono quanto segue:

1 allo scopo di raggiungere gli effetti di cui in premessa, si studieranno le possibili soluzioni organizzative da realizzarsi, nei termini da definirsi, anche sulla scorta delle proposte formulate dall'Associazione Industriali e dalle Organizzazioni sindacali nei termini più avanti specificati.

Il primo passaggio in tal senso sarà quello per cui, il bilancio 2012 degli Enti sia unificato, come applicazione temporale, per determinare il bilancio consolidato e certificato.

2 Si definiscono le seguenti linee guida per la razionalizzazione ed il coordinamento



delle attività e dei servizi comuni della Cassa Edile e della S.F.S. Edile di Massa Carrara, che verranno recepite e ratificate in apposito verbale di accordo sottoscritto dai rispettivi Consigli direttivi ed in particolare:

- eliminazione del gettone di presenza dei consiglieri;
- regolamentazione dei rimborsi spese per missioni effettuate nell'esclusivo interesse dell'Ente e solo previa comunicazione scritta del Presidente o Vicepresidente dell'Ente con cui viene assegnato l'incarico di svolgere la missione, mediante ordine di servizio appositamente redatto dal Presidente dell'Ente stesso;
- al fine di migliorare la razionalizzazione degli enti e la relativa riduzione dei costi di gestione degli stessi le parti ritengono di dare come indirizzo la previsione di un unico responsabile degli enti (pur mantenendo funzioni separate). Tale ipotesi si attuerà nel momento in cui saranno maturate le condizioni per la sua realizzazione. Gli Enti dovranno dotarsi entro il 2012 degli Statuti tipo come previsto dal ccnl 19 aprile 2010.

Relativamente alla parte logistica la stessa sarà regolamentata secondo quanto stipulato dalle parti in apposito verbale di accordo a latere che costituisce parte integrante del contratto integrativo provinciale.


Resta inteso che le parti torneranno ad incontrarsi entro un anno dalla data di stipula del presente verbale di accordo, per definire i criteri di ripartizione dei costi inerenti i servizi unificati come sopra individuati, tra l'ente Cassa Edile e l'S.F.S. Edile, nonché per valutare l'opportunità di affidare all'ente Cassa o a un soggetto esterno, la gestione dei servizi stessi secondo un progetto organizzativo da elaborare in tempi brevi da parte del soggetto affidatario.

Art 4 Aliquote contributive Cassa Edile

Le parti, verificato l'andamento dei singoli Fondi, ed al fine di attuare una politica finalizzata ad incentivare l'iscrizione da parte delle aziende all'Ente Cassa Edile, ritengono necessario procedere ad una riduzione di alcune aliquote contributive.

Resta inteso che tale iniziativa verrà fatta oggetto di monitoraggio in apposite riunioni periodiche nelle quali sarà verificata l'efficacia della stessa in termini di nuove iscrizioni all'Ente e, contestualmente, la sua compatibilità con l'ammontare dei singoli Fondi.

In particolare per il Fondo Apeo le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine dell'anno 2013 per monitorare l'andamento dello stesso e valutare l'opportunità di intraprendere eventuali iniziative per riequilibrare il fondo.





Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, gli oneri derivanti a carico delle imprese, nei confronti dell'Ente Cassa Edile provinciale restano determinati, a decorrere dal 1 agosto 2012, come segue:

ART 37	da 3,00 a 2,90	- 0,10	2,40 az.	0,50 lav	2,90
CTP	da 0,65 a 0,55	- 0,10	0,55 az.		0,55
SFS	da 0,85 a 0,75	- 0,10	0,75 az		0,75
CFT FORMEDIL	da 0,06 a 0,00	- 0,06			
APEO	da 3,00 a 2,40	- 0,60	2,40 az		2,40
CAR. MAL.	da 0,20 a 0,10	- 0,10	0,10 az		0,10
QTAC	da 1,00 a 0,95	- 0,05 az.	0,45 az	0,50 lav	0,95
QNAC	0,446		0,223 az	0,223 lav	0,446
PREVEDI	da 0,05 a 0,00	- 0,05			
LAVUS.	0,10		0,10 az.		0,10
TOTALE	da 9,35 a 8,19	1,16			8,19

Relativamente alla voce "QTAC", le parti si riservano di effettuare un monitoraggio nel corso della vigenza del presente contratto.

Relativamente all'istituto della Cigo Apprendisti, tenuto conto dei risultati relativi all'anno 2011 ed ai primi mesi dell'anno 2012 nel corso dei quali le richieste di rimborso formulate dalle aziende risultano ben superiori a quanto versato dalle aziende nell'apposito fondo, le parti concordano di incrementare la relativa aliquota contributiva, portandola dall'attuale 0,30 % all' 1%.



Art 5 Carenza malattia

Per le assenze per malattia, le imprese edili provvederanno direttamente ad erogare all'operaio non in prova il trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia pari o inferiore a 7 giorni, secondo le seguenti misure e modalità:

- per il 1°, 2°, 3° e 4° evento all'anno, regolarmente certificati, con il coefficiente 1 sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 26 CCNL 20/05/2004;

Il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente prevista.

Il nuovo regime normativo dell'istituto così come sopra specificato avrà vigore a decorrere dal 1 gennaio 2013. Conseguentemente, per l'anno 2012, sarà applicato il regime normativo previsto dall'art. 5 del CCPL 15/02/2007.

Art 6 Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1 agosto 2012, ad euro 5,75 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,71 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.

Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell'85% a carico dell'Azienda e del 15 % a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del pasto di euro 5,75. Resta inteso che il limite massimo di intervento da parte dell'impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell'impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

Tale indennità sostitutiva di mensa verrà erogata solo ed esclusivamente nelle aziende in cui non trova attuazione il servizio mensa e cesserà di essere corrisposta ai dipendenti all'atto dell'istituzione del servizio mensa stesso.

Art 7 E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)

Il nuovo istituto contrattuale così come definito dall'art. 46 del ccnl di settore del 19 aprile 2010 sarà applicato a decorrere dal 1 gennaio 2013 nella misura del 6% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 gennaio 2010.

Conseguentemente per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 l' E.V.R non sarà erogato, mentre nell'anno 2012 si conviene di erogare ai dipendenti in forza alle aziende alla data di stipula del presente accordo, un importo una tantum pari ad € 282,00 lorde riferite al III livello riparametrato per gli altri livelli e disciplinato come

da verbale di accordo allegato (allegato A).

Il nuovo istituto contrattuale da calcolarsi sui minimi in vigore al 1 gennaio 2010 sostituisce l'Elemento Economico Territoriale (EET) cessato con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e conglobato dalla medesima data nella indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'EVR, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il TFR. L'EVR sarà determinato a consuntivo sulla base dei parametri sotto riportati e verrà liquidato in quote mensili in busta paga ai dipendenti in forza. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell'anno di corresponsione, l'azienda provvederà al pagamento della parte maturata e non erogata.

L'EVR sarà correlato all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno. Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso, quale ultimo anno di riferimento, quello che abbia disponibili i dati consolidati.


Il peso ponderale dei cinque parametri territoriali è il seguente:

- 1) numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile 20 %
- 2) monte salari denunciato in Cassa Edile 20 %
- 3) ore denunciate in Cassa Edile 20 %
- 4) valore aggiunto Istat 20%
- 5) n° di DURC rilasciati dalla Cassa Edile 20 %

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del ccnl.

Le imprese che intendano attivare la procedura per la disapplicazione dell'EVR in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni sindacali territoriali.

Le parti si sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale entro e non oltre il mese di dicembre per verificare l'andamento dei parametri rilevati con le modalità temporali previste dal ccnl e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore.



Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati, per l'anno 2012 il valore dell'EVR è determinato secondo la seguente tabella e la prima erogazione mensile avverrà con la busta paga del mese di gennaio 2013:

	EVR MENSILE 01/01/2013
7° livello-quadri e 1° categoria super	85,12
6° livello - 1° categoria	76,61
5° livello - 2° categoria	63,84
4° livello - impiegati di 4° livello	59,59
3° livello - 3° categoria	55,33
2° livello - 4° categoria	49,8
1° livello - 4° categoria primo impiego	42,56
	EVR ORARIO 01/01/2013
Operaio di 4° livello	0,34
Operaio specializzato 3° livello	0,32
Operaio qualificato - 2° livello	0,29
Operaio comune - 1° livello	0,25
Guardiani	0,22
Guardiani con alloggio	0,20


[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art 8 Decorrenza e durata

Stante la vigenza individuata dal Ccnl (01/07/2011-31/12/2013) il presente Contratto Collettivo di Lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Massa Carrara, con decorrenza 1 agosto 2012, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2013 fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Collettivo Nazionale.


ANCE MASSA CARRARA FILLEA-CGIL FILCA-CISL FENEAL-UIL













VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 luglio 2012, presso la sede dell'Associazione Industriali di Massa Carrara

tra

Ance Massa Carrara rappresentata dal Presidente Dr Matteo Venturi e dal signor Werther Cacciatori, con l'assistenza dell'Associazione stessa, rappresentata dal dr. Massimo Bani e dalla dr.ssa Annalia Biso

e

la FENEAL- UIL, rappresentata dal segretario provinciale sig. Francesco Fulignani e dal sig. Renzo Caruso Lombardi

la FILCA-CISL, rappresentata dal segretario provinciale sig. Giacomo Bondielli

la FILLEA-CGIL, rappresentata dal segretario provinciale, sig. Roberto Venturini e dal sig. Franco Silvestri

Relativamente al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro della provincia di Massa Carrara, si conviene di erogare nell'anno 2012, ai lavoratori dipendenti delle imprese edili in forza alle aziende alla data di stipula del presente accordo, un importo una tantum a carico delle imprese pari, per i lavoratori a tempo pieno, a € 282,00 lorde riferito al 3° livello riparametrato per gli altri livelli come da tabella sottoindicata.

L'erogazione verrà riconosciuta dalle imprese, nel corso dell'anno 2012, in 6 rate mensili, a partire dalla retribuzione afferente al mese di luglio 2012, pari ad € 47,00 (23,50 x 2) lorde quota mese riferita al 3° livello, a copertura del periodo 1 gennaio 2012- 31 dicembre 2012.

In caso di orario a tempo parziale la quota è percentualmente riproporzionata agli orari di lavoro effettuati. Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro nel corso del 2012 verrà riconosciuta per dodicesimi maturati.

Letto, approvato e sottoscritto

LIVELLO/CATEGORIA	UNA TANTUM 2012
7° quad./imp. 1° cat. super	434
6° imp. 1° cat.	390
5° imp. 2° cat.	325
4° imp. 4° liv./op. 4 liv.	304
3° imp. 3° cat. /op. spec.	282
2° imp. 4° cat. /op. qualif.	254
1° imp. I impiego / op. com.	217

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large 'X' and '6' on the right side.]